

*Lanterne semaforiche di corsia e intenzione di manovra del
conducente*

Tribunale di Mantova, Sentenza del 10 ottobre 2017. Est. Bernardi.

**Circolazione stradale – Lanterne semaforiche di corsia –
Funzione – Intenzione di manovra del conducente –
Irrilevanza**

Le lanterne semaforiche di corsia non disciplinano il passaggio dei veicoli in ragione dell'intenzione del conducente di effettuare una determinata manovra piuttosto che un'altra, bensì il transito delle vetture che abbiano seguito la canalizzazione cui si dirige il segnale luminoso, derivandone che, se esiste una corsia destinata al traffico dei veicoli che devono svoltare in una determinata direzione, la lanterna semaforica di corsia che regola il transito sull'area dell'incrocio è riservata ai veicoli che abbiano seguito la relativa canalizzazione mentre le altre frecce direzionali del semaforo sono destinate ai veicoli che percorrono la restante parte della carreggiata (nel caso di specie l'automobilista si era incanalato nella corsia di sinistra che presentava lanterna semaforica con luce rossa ed aveva proseguito dritto come consentito ai soli veicoli incanalati sulla corsia di destra che presentava la lanterna semaforica con luce verde e, in ragione di ciò, è stato ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 146 co. 3 c.d.s.).

(Massima a cura di Mauro Bernardi – Riproduzione riservata)

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2718/2017 promossa da:
omissis

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 17-7-2017 e notificato il 25-7-2017 il Comune di Mantova proponeva tempestivamente appello avverso la sentenza n. 394/2017 emessa il 13-6-2017 dal Giudice di Pace di Mantova e non notificata che così aveva statuito: "... In parziale accoglimento dell'opposizione avanzata da S. C. con ricorso depositato nella Cancelleria di questo Ufficio il 6 marzo 2017;

Conferma il verbale d'infrazione n. V/1556R/2017 (Prot. 3890/2017) elevato dal Comando di Polizia Locale di Mantova in seguito ad accertamento del 15 febbraio 2017 e, ritenuta la violazione di cui all'art. 146 comma 2 c.s., intima a S. C. di pagare la complessiva somma di €

58,00 a titolo di sanzione amministrativa oltre spese di notificazione e accertamento.

Compensate le spese di giudizio.”

L'appellante sosteneva 1) che, con verbale notificato a S. C. in data 23 febbraio/1 marzo 2017, la Polizia Locale del Comune di Mantova gli aveva contestato la violazione di cui all'art. 146 co. 3 c.d.s. in quanto, quale conducente dell'auto Fiat targata ..., il 15-2-2017 egli, percorrendo la corsia riservata ai veicoli diretti in viale Pompilio, aveva superato la linea di arresto e proseguito la marcia in altra direzione nonostante la lanterna semaforica proiettasse la luce rossa nella sua direzione, infrazione che veniva contestata ai sensi dell'art. 201 co. 1 ter c.d.s. mediante apparecchiatura "Velocar Red&Speed EVO"; 2) che l'automobilista aveva proposto ricorso in opposizione affermando che, per errore, si era canalizzato nella corsia di sinistra riservata ai veicoli diretti in viale Pompilio, la cui luce semaforica proiettava la luce rossa, e che, dovendo invece proseguire diritto, egli aveva continuato la marcia, in quanto la luce semaforica della corsia riservata a coloro che procedevano diritto era di colore verde, sicché non gli poteva essere contestata la infrazione di cui al verbale impugnato; 3) che il Comune di Mantova si era costituito e, richiamata la decisione della Suprema Corte n. 8412/16, aveva chiesto il rigetto del ricorso; 4) che il Giudice di Pace di Mantova, basandosi sul fatto che il ricorrente aveva proseguito la marcia in direzione diversa da quella per cui era accesa la luce semaforica di colore rosso, aveva parzialmente accolto l'opposizione e, ritenuta la violazione di cui all'art. 146 comma 2 c.s., aveva intimato al ricorrente di pagare la somma di € 58,00 oltre alle spese di notificazione e accertamento; 5) che la predetta decisione era errata in quanto, premesso che si trattava di strada con più corsie di marcia, l'automobilista si era canalizzato nella corsia riservata a chi deve svoltare a sinistra, la cui lanterna semaforica era rossa ed aveva proseguito la marcia sia pure procedendo diritto sicché risultava integrata la violazione di cui agli artt. 146 co. 3 e 41 co. 11 e 12 c.d.s., dovendosi ritenere che la luce del semaforo di corsia valga solo per chi si sia canalizzato nella rispettiva corsia e non anche per chi si trovi in una corsia diversa: alla stregua di tali deduzioni l'appellante chiedeva che, in integrale riforma della sentenza n. 394/2017 del Giudice di Pace, venisse confermata la legittimità del verbale di contestazione della infrazione e che, conseguentemente, lo S. venisse condannato a pagare la sanzione comminata con il verbale V/1556R/2017, prot. 3890/2017, del 15 febbraio 2017.

S. C. non si costituiva pur facendo pervenire uno scritto di proprio pugno con il quale chiedeva la conferma della sentenza di primo grado: egli compariva personalmente all'udienza di discussione e dichiarato contumace.

La causa veniva discussa all'udienza del 12-10-2017 all'esito della quale veniva data lettura del dispositivo.

L'appello è fondato.

Rilevato che l'appello è stato ritualmente introdotto nelle forme del rito del lavoro (cfr. Cass. 2-8-2017 n. 19298; Cass. 11-12-2015 n. 25061) trattandosi di giudizio instaurato successivamente all'entrata in vigore del d. lgs. 150/2011, va osservato che non è in discussione il fatto materiale: come emerge anche dall'esame dei fotogrammi dimessi, l'automobilista in questione stava percorrendo la corsia riservata ai veicoli diretti in viale Pompilio in relazione alla quale la lanterna semaforica proiettava la luce rossa e superava la linea di arresto, proseguendo tuttavia la marcia dritto e cioè in direzione rispetto alla quale la luce semaforica era quella verde.

Nel merito deve condividersi l'orientamento espresso da Cass. 27-4-2016 n. 8412 secondo cui le lanterne semaforiche di corsia non disciplinano il passaggio dei veicoli in ragione dell'intenzione del conducente di effettuare una determinata manovra piuttosto che un'altra, bensì il transito delle vetture che abbiano seguito la canalizzazione cui si dirige il segnale luminoso, conseguendone che, se esiste una corsia munita di segnaletica orizzontale e destinata al traffico dei veicoli che devono svoltare in una determinata direzione, la lanterna semaforica di corsia che regola il transito sull'area dell'incrocio è riservata ai veicoli che abbiano seguito la relativa canalizzazione, indicata dalla citata segnaletica orizzontale mentre le altre frecce direzionali del semaforo sono destinate ai veicoli che percorrono la restante parte della carreggiata.

Le lanterne semaforiche di corsia sono infatti apposte nelle strade che presentano più corsie in modo da consentire la preselezione e l'attestamento dei veicoli in prossimità di una intersezione (v. art. 147 del d.p.r. 495/1992) laddove l'art. 41 co. 11 del d. lgs. 285/1992 stabilisce che, durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto o, comunque, non devono impegnare l'area di intersezione, né l'attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni mentre il comma successivo prescrive che le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia hanno lo stesso significato delle corrispondenti luci delle lanterne semaforiche normali, ma limitatamente ai soli veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalle frecce e che, di conseguenza, i conducenti di detti veicoli devono attenersi alle stesse disposizioni di cui al comma 11 (quanto al periodo di accensione della luce rossa).

Nel caso di specie la freccia direzionale del semaforo non consentiva alcuna manovra di svolta a sinistra da parte dei veicoli che non si fossero previamente immessi nella corsia che incanalava il traffico in quella direzione sicché l'automobilista doveva attendere sulla linea di arresto che il segnale luminoso gli consentisse di procedere in quella direzione.

Una diversa soluzione che faccia leva sul proposito del conducente di effettuare la svolta consentita dalla freccia del semaforo anche ove si trovi in una corsia diversa rispetto a quella riservata a quella manovra, comporterebbe inevitabili inconvenienti per l'ordinato flusso veicolare nell'area dell'incrocio con il rischio del verificarsi di incidenti; non può inoltre andare sottaciuto che una tale interpretazione della normativa renderebbe molto complessa la rilevazione dell'infrazione ciò che contrasta con l'esigenza che le regole di guida siano chiare e facilmente

percepibili e che altrettanto agevole sia poi la rilevazione di eventuali infrazioni.

In conseguenza della particolarità della fattispecie e della esiguità dei precedenti giurisprudenziali, vanno compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- in totale riforma della sentenza n. 394/17 emessa dal Giudice di Pace di Mantova il 17 maggio – 13 giugno 2017, rigetta l'opposizione proposta da C. S. avverso il verbale V/1556R/2017, prot. 3890/2017, elevato il 15 febbraio 2017 dalla Polizia Locale di Mantova che si conferma e, conseguentemente, lo condanna a pagare al Comune di Mantova l'importo di € 180,00;

- compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Mantova, 10 ottobre 2017.

Il Giudice
dott. Mauro Pietro Bernardi